

1) La Repubblica italiana,

- non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari all'attuazione dell'art. 4, n. 1, secondo comma, e n. 2, e dell'art. 11, lett. k), settimo trattino, nonché dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384,
 - non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per il riconoscimento automatico dei diplomi, certificati ed altri titoli conformemente agli artt. 2, 3, 7, 8 e 9 della direttiva 85/384,
 - avendo adottato l'art. 4, n. 2, lett. a), del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 129, che, in violazione degli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE), impone in modo generalizzato di corredare la domanda di riconoscimento di un titolo con il diploma in originale o in copia autenticata,
 - avendo adottato l'art. 4, n. 2, lett. c), del decreto n. 129/92 e l'art. 4, n. 1, lett. c), del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776, che, in violazione dell'art. 52 del Trattato, impongono in modo generalizzato di allegare alla domanda di riconoscimento di un titolo un certificato di cittadinanza,
 - avendo adottato l'art. 4, n. 3, del decreto n. 129/92 e l'art. 10 del decreto n. 776/94 che, in violazione dell'art. 52 del Trattato, richiedono in tutti i casi la traduzione ufficiale della documentazione allegata a una domanda di riconoscimento di un titolo,
 - avendo adottato l'art. 11, n. 1, lett. c) e d), del decreto n. 129/92 che, in violazione dell'art. 12 della direttiva 85/384, prevede il riconoscimento dei titoli conseguiti dopo il 5 agosto 1987,
 - mantenendo in vigore l'art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92 che, in violazione dell'art. 59 del Trattato, sancisce il divieto generalizzato per gli architetti stabiliti in un altro Stato membro che intendono fornire servizi in Italia di costituire una sede principale o secondaria in territorio italiano,
 - obbligando, in forza dell'art. 9, n. 3, del decreto n. 129/92 e degli artt. 7 e 8 del decreto n. 776/94, gli architetti stabiliti in altri Stati membri che intendono fornire servizi in Italia ad iscriversi presso il Consiglio provinciale territorialmente competente dell'Ordine degli architetti e, a causa di questa formalità, provocando, in violazione dell'art. 22 della direttiva 85/384, un ritardo nell'espletamento da parte degli architetti della loro prima prestazione di servizi in Italia,
- è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 12, 22, 27 e 31 della direttiva 85/384 e, per quanto attiene al divieto di cui all'art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92, dell'art. 59 del Trattato.

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 299 del 16.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

19 marzo 2002

nella cause riunite C-393/99 e C-394/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal du travail de Tournai): Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contro Claude Hervein, Hervillier SA (causa C-393/99), Guy Lorthiois, Comtexbel SA (causa C-394/99) (¹)

(«Libera circolazione dei lavoratori e libertà di stabilimento — Previdenza sociale — Determinazione della legislazione applicabile — Persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri — Assoggettamento alla legislazione previdenziale di ciascuno di tali Stati — Validità dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), divenuto art. 14 quater, lett. b), e dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 1408/71»)

(2002/C 118/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-393/99 e C-394/99, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal du travail de Tournai (Belgio) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) e Claude Hervein, Hervillier SA (causa C-393/99), Guy Lorthiois, Comtexbel SA (causa C-394/99), domande vertenti sulla validità dell'art. 14 quater, n. 1,

lett. b), divenuto art. 14 quater, lett. b), e dell'allegato VII del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), versione ulteriormente modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1986, n. 3811 (GU L 355, pag. 5), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet e V. Skouris, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 19 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'esame delle questioni proposte non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità:

— dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), e dell'allegato VII al regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001;

— dell'art. 14, lett. b), e dell'allegato VII al medesimo regolamento, quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1986, n. 3811.

Tuttavia, se del caso, spetta al giudice nazionale dinanzi al quale pendono le controversie relative all'applicazione di tali disposizioni, da un lato, verificare che le legislazioni nazionali vengano applicate in tale contesto in modo conforme agli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 38 CE e 43 CE), in particolare che la legislazione nazionale i cui presupposti di applicazione sono controversi comporti davvero una protezione sociale per il lavoratore interessato e, dall'altro, accertare se, eccezionalmente, non si debba disapplicare tale disposizione su domanda del detto lavoratore in quanto essa implicherebbe per lui la perdita di un beneficio previdenziale che inizialmente gli spettava in forza di una convenzione sulla previdenza sociale in vigore tra due o più Stati membri.

(¹) GU C 366 del 18.12.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

21 marzo 2002

nella causa C-451/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Handelsgericht Wien): Cura Anlagen GmbH contro Auto Service Leasing GmbH (ASL) (¹)

(«Leasing di autoveicoli — Divieto di utilizzare in uno Stato membro oltre un determinato periodo un veicolo immatricolato in un altro Stato membro — Obbligo di immatricolazione e di pagamento di un'imposta sul consumo nello Stato membro in cui viene usato il veicolo — Obbligo di assicurazione presso un assicuratore autorizzato nello Stato membro in cui viene usato il veicolo — Obbligo di controllo tecnico — Limitazioni alla libera prestazione dei servizi — Giustificazioni»)

(2002/C 118/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-451/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Handelsgericht Wien (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Cura Anlagen GmbH e Auto Service Leasing GmbH (ASL), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. da 49 CE a 55 CE, nonché dell'art. 28 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 21 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le disposizioni del Trattato riguardanti la libera prestazione dei servizi (artt. da 49 CE a 55 CE) ostano ad una normativa di uno Stato membro, del tipo della normativa in esame nella causa principale, che impone ad un'impresa avente sede in tale Stato membro, che prenda in leasing un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, di immatricolarlo nel primo Stato membro per poterlo in esso utilizzare oltre un lasso di tempo talmente breve, nella fattispecie un termine di tre giorni, da rendere impossibile o eccessivamente difficile il rispetto degli obblighi imposti. Le stesse disposizioni del Trattato ostano alla normativa di uno Stato membro, quale la normativa in esame nella causa principale, che obbliga